

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

Deliberazione n. 584 del 07/07/2021

Struttura proponente: UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori

Oggetto: Servizio di pulizia e sanificazione occorrente delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio Lotto 6 CIG 7314161C96. Recepimento esito aggiudicazione da Determinazione Regione Lazio Direzione Centrale Acquisti n. G12026 del 16/10/2020 (Aggiudicatario: Pulinet servizi Srl) con contestuale proroga tecnica dell'attuale servizio fino al 14/09/2021.

A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Direttore, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, ATTESTA CHE, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:

- l'atto è legittimo e utile per il pubblico servizio
- i costi/ricavi, così come riportati nel dispositivo, sono correttamente valorizzati in relazione agli effetti derivanti dal presente atto OVVERO gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- gli oneri di cui al presente atto sono non sono ricompresi nel *budget* di assegnazione

L'estensore: (Dott.ssa Cristiana Longo)

Firma

Il Responsabile del procedimento: (Dott.ssa Carla Cianciullo)

Firma

Il Direttore: (Dott.ssa Carla Cianciullo)

Firma

A CURA DEL DIRETTORE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:

- ATTESTA che i costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti/sottoconti economici/patrimoniali ivi indicati OVVERO CONFERMA che gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- CONFERMA: che gli oneri di cui al presente atto sono non sono ricompresi nel *budget* di assegnazione

Il Direttore: Dr. Stefano Piccari

N. cronologico: 611 /2021

Parere Direttore Amministrativo f.f.
Favorevole Contrario

Dr. Stefano Piccari

Parere Direttore Sanitario f.f.
Favorevole Contrario

Prof. A. Magrini

Fondazione PTV

POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 26/02/2021, su designazione del Presidente della Regione Lazio con proprio Decreto n. T00026 del 25.02.2021 d'intesa con il Rettore della Università Tor Vergata, il Dott. Giuseppe Quintavalle è stato nominato Direttore Generale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e dell'Azienda ospedaliera universitaria PTV Policlinico Tor Vergata;

VISTA la Circolare del Direttore Generale del PTV, prot. n. 0007972/2016 del 25/03/2016, che riporta le "DISPOSIZIONI in materia di redazione degli atti deliberativi a firma del Direttore Generale" e alla quale si fa integrale rinvio;

PREMESSO CHE:

- presso il PTV è in corso il contratto con oggetto "servizio di pulizia e sanificazione" sottoscritto all'esito di gara regionale e avente quale esecutorie il RTI Team Service società consortile a r.l., SNAM Lazio Sud Srl, Linda Srl;
- detto contratto, prorogato da ultimo con Deliberazione n. 240 del 1/4/2021 nelle more dell'adesione a nuova gara regionale indetta con determinazione regionale n. G17709 del 19/12/2017, ha scadenza al 30/06/2021;

PREMESSO, INOLTRE, CHE:

- presso il PTV è in corso il contratto con oggetto "servizio di prevenzione delle infestazioni e controllo delle specie animali potenzialmente infestanti" sottoscritto in data 02/01/2021 all'esito di gara autonoma espletata dal PTV e avente quale esecutore l'operatore C.E.San. Srl;
- detto contratto, aggiudicato con Deliberazione n. 1032 del 31/12/2020, ha scadenza al 31/12/2023;

PREMESSO, ANCORA, CHE la Direzione Centrale Acquisiti della Regione Lazio con Determinazione n. G12026 del 16/10/2020 ha disposto l'aggiudicazione della "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione accorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio", trattandosi di servizio rientrante nelle categorie merceologiche soggette a gara centralizzata già ai sensi del DPCM 24/12/2015, aggiornato da DPCM 11/07/2018;

ATTESO CHE il fabbisogno del servizio di pulizia e sanificazione occorrente al Policlinico Tor Vergata è ricompreso nel Lotto 6 (CIG di gara 7314161C96) per il quale, all'esito della suddetta aggiudicazione, è risultato aggiudicatario l'operatore Pulinet Servizi Srl;

TENUTO CONTO CHE il suddetto fabbisogno era stato elaborato dal PTV in funzione delle esigenze rilevate nell'anno 2017 e trasmesse alla Regione Lazio ai fini dell'indizione della citata procedura;

ACQUISITA, tramite la piattaforma di negoziazione telematica S.TEL.LA., in uso alla Regione Lazio, la documentazione inerente alla procedura di gara;

SPECIFICATO CHE in data 26/03/2021 è stata stipulata, tra la stazione appaltante Direzione Centrale Acquisiti e l'aggiudicatario del citato Lotto 6, Pulinet Servizi Srl, apposita Convenzione (Allegato 1) tramite la quale l'aggiudicatario si è obbligato a prestare i servizi oggetto di aggiudicazione con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara e nell'Offerta tecnica e ad accettare l'Ordinativo di fornitura emesso dal PTV;

EVIDENZIATO CHE la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice è stata prestata

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

dall'aggiudicatario in sede regionale ai fini della stipula della Convenzione;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare di gara, la Convenzione ha durata di 36 mesi a decorrere dalla stipula, con eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi, e che i relativi Ordinativi di fornitura, da emettere da parte delle Aziende sanitarie nel periodo di validità della Convenzione medesima, hanno durata di 60 mesi dalla data di emissione;

SPECIFICATO CHE l'emissione dell'Ordinativo di fornitura vale quale atto di adesione alla Convenzione regionale e stipula del contratto con l'aggiudicatario da parte dell'Azienda emittente;

SPECIFICATO ALTRESÌ CHE l'Ordinativo di fornitura deve essere emesso tramite l'apposita funzione presente sulla piattaforma telematica di negoziazione S.TEL.LA.;

PRESO ATTO del valore di aggiudicazione del Lotto 6 relativo al Policlinico Tor Vergata per la quota parte del servizio di pulizia e sanificazione, pari a € 20.176.018,80 IVA e oneri DUVRI esclusi, come risultante dall'Offerta economica (Allegato 2);

ACQUISITA la nota del 17/06/2021 Prot. n. 618/2021 (allegato 3) con la quale il Dott. Sili, Direttore dell'esecuzione dell'attuale contratto, comunica di dare avvio al nuovo servizio a far data dal 15 settembre 2021 in considerazione di specifiche motivazioni che interessano l'erogazione delle prestazioni sanitarie – ivi compresa la riconversione dei reparti Covid vs reparti NO-Covid - e che richiedono apposite attività necessarie a garantire il buon esito del cambio appalto;

ACQUISITA, INOLTRE, la ulteriore nota del 06/07/2021, (Allegato 4) con la quale lo stesso Direttore dell'esecuzione dell'attuale contratto comunica di aver avviato, di concerto con la UOC Acquisizioni, le attività necessarie a definire in modo puntuale la suddivisione dei metri quadri della superficie del PTV in aree colore - come previsto dalla documentazione della nuova gara - in considerazione delle modifiche intervenute dalla data di invio dei fabbisogni alla Regione Lazio (2017) alla data odierna, al fine di emettere il corretto Ordinativo di Fornitura valido quale contratto, con avvio del servizio a partire dal 15 settembre 2021, come richiesto con precedente nota del 17/06/2021;

PRECISATO CHE con la medesima nota il Direttore dell'esecuzione del contratto richiede di recepire l'esito della gara regionale come da documentazione di aggiudicazione e rimandare a successivo atto eventuali aggiornamenti/integrazioni relative a servizi di seguito elencati, non ricompresi nell'offerta tecnica ed economica oggetto di aggiudicazione:

- Pulizia Centro vaccinale "La vela" → mq 1200 con frequenza 3 volte al giorno (servizio temporaneo fino a cessazione attività vaccinale)
- Pulizia drive-in tamponi → mq 400 con frequenza 1 volta al giorno (servizio temporaneo fino a cessazione effettuazione tamponi)
- Pulizia cella grandi catastrofi → mq 20 frequenza ogni 15 gg
- Pulizia magazzino liquidi infiammabili → mq 20 frequenza ogni 30 gg

SPECIFICATO CHE le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nella Convenzione, nell'Offerta economica nonché nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica da considerarsi, quest'ultimi, allegati alla presente deliberazione ancorché non materialmente acclusi in considerazione della relativa voluminosità;

TENUTO CONTO delle attività necessarie all'avvio dell'esecuzione del servizio presso il Policlinico Tor Vergata, da porre in essere al fine di garantire che il subentro del nuovo fornitore abbia luogo in assenza di disservizi o soluzione di continuità con l'attuale appalto, trattandosi di servizio indispensabile alla esecuzione

Fondazione PTV

POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

delle prestazioni sanitarie assistenziali, come da citata nota del Dott. Sili del 17/06/2021 Prot. n. 618/2021;

RITENUTO PERTANTO di procedere, in riferimento al Lotto 6 di competenza del Policlinico Tor Vergata, al recepimento dell'esito della "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio pulizia e sanificazione per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio" (CIG 7314161C96) di cui ad aggiudicazione disposta dalla Direzione Centrale Acquisiti della Regione Lazio con Determinazione n. G12026 del 16/10/2020 e, per l'effetto, autorizzare l'emissione dell'Ordinativo di fornitura verso l'operatore Pulinet Servizi Srl, a valere quale adesione alla Convezione regionale e stipula del contratto, con validità di 60 mesi, salvo proroga, decorrenti dalle ore 00.00 del 15/09/2021, alle condizioni di aggiudicazione e comunque nei limiti dell'importo massimo spendibile di € 20.176.018,80 IVA e oneri DUVRI esclusi;

RITENUTO INOLTRE necessario, come già comunicato al nuovo aggiudicatario, espungere dalle attività oggetto del contratto, quelle relative al servizio di disinfestazione e derattizzazione già ricompreso nel citato contratto in corso presso il PTV;

TENUTO CONTO CHE ai sensi dell'art. 26, comma 3^{ter} del D.Lgs. n. 81/2008, entro la data di avvio del servizio, si procederà all'integrazione del DUVRI elaborato in sede di gara e alla quantificazione degli eventuali oneri correlati;

PRECISATO CHE non si procede all'acquisizione di CIG derivato essendo il Lotto 6 di esclusiva competenza del Policlinico Tor Vergata e che pertanto ai fini dell'affidamento resta valido il CIG di gara 7314161C96;

VERIFICATO CHE per quanto riguarda la definizione degli oneri derivanti dal recepimento della procedura regionale gli stessi, pari a € 24.614.742,95 Iva inclusa, graveranno sui seguenti sottoconti per gli esercizi di seguito indicati:

Sottoconto	2021	2022	2023	2024	2025	2026
502020102000 Pulizia	€ 1.427.193,34	€ 4.906.948,59	€ 4.906.948,59	€ 4.906.948,59	€ 4.906.948,59	€ 3.463.755,25
502020119994 Pulizia-ALPI	€ 4.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 12.000,00

TENUTO CONTO, INOLTRE, CHE l'attuale appalto del Servizio di pulizia e sanificazione - Lotto 7 – CIG derivato 5666534BC6, in esecuzione presso il PTV da parte del RTI Team Service società consortile a r.l., SNAM Lazio Sud Srl, Linda Srl, attualmente in regime di proroga tecnica disposta con la citata Deliberazione n. 240 del 01/04/2021 era stata disposta nelle more dell'attivazione del servizio da gara regionale;

RITENUTO conseguentemente di autorizzare una ulteriore proroga tecnica dell'attuale appalto per il periodo dal 01/07/2021 fino al 14/09/2021 alle medesime condizioni tecniche ed economiche in essere, per un importo complessivo di spesa pari a € 1.350.000,00 Iva inclusa a favore del RTI esecutore del servizio;

VERIFICATO CHE per quanto riguarda la definizione degli oneri derivanti dalla proroga gli stessi, pari a € 1.350.000,00 Iva inclusa, graveranno sui seguenti sottoconti per l'esercizio 2021:

- 502020102000 Pulizia per l'esercizio 2021 → € 1.345.000,00;
- 502020119994 Pulizia-ALPI per l'esercizio 2021 → € 5.000,00;

ACQUISITA, da parte del Direttore della struttura proponente assegnataria dello stanziamento di budget, l'attestazione, tramite la sottoscrizione riportata in frontespizio, che gli oneri di cui al presente atto - così come individuati nel dispositivo unitamente al sottoconto economico di rispettivo riferimento - per l'anno 2021 non

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

comportano alcuno scostamento rispetto al bilancio preventivo economico annuale di cui alla DCS n. 981 del 29/12/2020 avente ad oggetto “*Proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.*”, approvato dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 30/12/2020;

SPECIFICATO CHE per gli esercizi successivi la restante quota parte di detti oneri sarà ricompresa nei bilanci di previsione di rispettivo riferimento;

SPECIFICATO, ALTRESÌ, CHE in caso di rilevazione di oneri per il servizio di pulizia riconducibile all'emergenza epidemiologica SARS COV2, gli stessi saranno contabilizzati separatamente alla Regione Lazio;

RICHIAMATI gli artt. 31 e 101 del Codice che prevedono, per ogni singola procedura di affidamento, la nomina di un Responsabile del procedimento e di un Direttore dell'esecuzione del contratto con i compiti ivi previsti;

PRESO ATTO che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

VISTO il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in frontespizio riportato, formulato per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. di recepire, in riferimento al Lotto 6 di competenza del Policlinico Tor Vergata, l'esito della “*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio pulizia e sanificazione per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio*” (CIG 7314161C96) di cui ad aggiudicazione disposta dalla Direzione Centrale Acquisiti della Regione Lazio con Determinazione n. G12026 del 16/10/2020 e, per l'effetto, autorizzare l'emissione dell'Ordinativo di fornitura verso l'aggiudicatario, costituito dall'operatore Pulinet Servizi Srl, a valere quale adesione alla Convenzione regionale e stipula del contratto, con validità di 60 mesi, salvo proroga, decorrenti dalle ore 00.00 del 15/09/2021, alle condizioni di aggiudicazione e comunque nei limiti dell'importo massimo spendibile di € 20.176.018,80 IVA e oneri DUVRI esclusi;
2. di fare integrale rinvio, per le condizioni di esecuzione del servizio, alla Convenzione, all'Offerta economica, al Capitolato tecnico e all'Offerta tecnica, da considerare, questi ultimi, allegati alla presente deliberazione ancorché non materialmente acclusi in considerazione della relativa voluminosità;
3. di nominare Responsabile del procedimento la dott.ssa Carla Cianciullo, Direttore UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, e Direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Alessandro Sili, Dirigente UOC Direzione Infermieristica e Assistenti al DEC Dott. Andrea Scoccia e Sig. Riccardo Dionisi;
4. di dare specifico mandato al Direttore dell'esecuzione del contratto di presiedere e coordinare tutte le attività prodromiche all'avvio del servizio e funzionali al cambio appalto;
5. di recepire, con successivo atto, eventuali modifiche/integrazioni al fabbisogno oggetto di recepimento che dovessero essere rilevate prima della emissione dell'Ordinativo di Fornitura di cui al punto 1;
6. di dare mandato al Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, dott.ssa Rosanna Mangia, di

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

procedere ai sensi dell'art. 26, comma 3^{ter} del D.Lgs. n. 81/2008, entro la data di avvio del nuovo servizio, all'integrazione del DUVRI preliminare elaborato in sede di gara e quantificazione degli eventuali oneri correlati;

7. di imputare gli oneri economici di cui al punto 1, pari a € 24.614.742,95 Iva inclusa, graveranno sui seguenti sottoconti per gli esercizi di seguito indicati:

Sottoconto	2021	2022	2023	2024	2025	2026
502020102000 Pulizia	€ 1.427.193,34	€ 4.906.948,59	€ 4.906.948,59	€ 4.906.948,59	€ 4.906.948,59	€ 3.463.755,25
502020119994 Pulizia-ALPI	€ 4.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 12.000,00

dando atto che detti oneri:

- allo stato sono riferibili alla gestione non riconducibile all'emergenza epidemiologica SARS COV2;
- per l'esercizio 2021 sono ricompresi nel bilancio di previsione di cui alla Deliberazione n. 981 del 29/12/2020 avente ad oggetto "Proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.", approvato dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 30/12/2020 e non comportano scostamento;
- per gli esercizi successivi saranno ricompresi nei bilanci di previsione di rispettivo riferimento;

8. di autorizzare la proroga tecnica, fino ad attivazione del nuovo servizio e pertanto per il periodo dal 01/07/2021 al 14/09/2021, dell'attuale Servizio di pulizia e sanificazione - Lotto 7 – CIG derivato 5666534BC6 in favore del RTI Team Service società consortile a r.l., SNAM Lazio Sud Srl, Linda Srl, agli stessi patti e condizioni oggetto dell'affidamento in scadenza, per un importo presuntivo di spesa pari a € 1.350.000,00 Iva esclusa;

9. di imputare gli oneri economici di cui al punto 8, pari a € 1.350.000,00 comprensivi di IVA, sui seguenti sottoconti per l'esercizio 2021:

- 502020102000 Pulizia per l'esercizio 2021 → € 1.345.000,00;
- 502020119994 Pulizia-ALPI per l'esercizio 2021 → € 5.000,00;

dando atto che detti oneri:

- allo stato sono riferibili alla gestione non riconducibile all'emergenza epidemiologica SARS COV2;
- per l'esercizio 2021 sono ricompresi nel bilancio di previsione di cui alla Deliberazione n. 981 del 29/12/2020 avente ad oggetto "Proposta di Bilancio di previsione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.", approvato dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 30/12/2020 e non comportano scostamento;

10. di confermare per l'affidamento in proroga tecnica di cui al punto 9 quale Direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Alessandro Sili Dirigente UOC Direzione Infermieristica e Assistenti al DEC Dott. Andrea Scoccia e Sig. Riccardo Dionisi;

11. di dare mandato al Responsabile del procedimento di espletare tutte le incombenze amministrative.

La presente deliberazione è composta di n. 7 pagine (comprehensive del frontespizio) e di n. 4 allegati parte integrante e sostanziale così costituiti:

Allegato 1- Convenzione Lotto 6 – n. pag. 31;


Allegato 2- Offerta economica – n. pag. 1;

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

Allegato 3- Nota DEC attuale contratto – n. pag. 1;
Allegato 4- Integrazione Nota DEC attuale contratto – n. pag. 1.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo pretorio *online* sul sito *web* istituzionale aziendale www.ptvonline.it per quindici giorni consecutivi ed è resa disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori.


GIUSEPPE QUINTAVALLE
Direttore Generale



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE OCCORRENTE
ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

CONVENZIONE



**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA OCCORRENTE
ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

TRA

La Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio”, di seguito denominato “Committente”, nella persona di Andrea Sabbadini, nato a Padova, Prov. PD, il 29/12/1979, in qualità di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti, autorizzata alla stipula della presente Convenzione (“Convenzione”) in virtù dei poteri conferitigli con DGR n. 605 del 8 settembre 2020,

E

L’Impresa PULINET SERVIZI SRL, con sede in BASELGA DI PINE’, Prov. TN, Via DEI PRAI, n.19 CAP 38042, C.F. n. 00974560229, P. IVA n. 00974560229, iscritta presso il Registro delle Imprese di TRENTO, al n. 00974560229, tenuto dalla C.C.I.A.A. di TRENTO, di seguito definita “Fornitore”, nella persona di SIGHEL FRANCESCA, nata a TRENTO, il 24.02.1986, in qualità di AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE, autorizzata alla stipula del presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli dall’ATTO DI NOMINA DD. 24.02.2021, congiuntamente, anche, le “Parti”,

PREMESSO CHE

- a) la Regione Lazio, con Determinazione n.G17709 del 19/12/2017, ha indetto una procedura di gara per l’acquisizione del servizio di pulizia occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. 2017/S 246-516655 del 22/12/2017 e sulla GURI Serie speciale Contratti pubblici n. 149 del 29/12/2017;
- b) con Determinazione n. G12026 del 16/10/2020 della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario del LOTTO 6 della procedura di gara;
- c) il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;



- d) il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha prestato la garanzia fideiussoria per un ammontare di € 1.474.328,14 (un milione quattrocentosettantaquattromila trecentoventotto/14) a fronte dell'importo complessivo di aggiudicazione di € 20.378.971,80 (ventimilioni trecentosettantottomila novecentosettantuno/80) ed ha presentato, altresì, la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- e) il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 33 "Accettazione espressa clausole contrattuali";
- f) con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- g) la presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per la Direzione regionale Centrale Acquisti nei confronti del Fornitore; la medesima Convenzione rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
- h) i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati



Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:

- a) **Atti di gara:** il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la *“Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”*;
- b) **Aziende Sanitarie:** le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
- c) **Aziende Sanitarie contraenti:** le Aziende Sanitarie della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura;
- d) **Convenzione:** il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- e) **Fornitore:** il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura;
- f) **Ordinativo di fornitura (contratto):** il documento, con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- g) **Sito:** lo spazio web sulla portale relativo al Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio STELLA dedicato, gestito dalla Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti;

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione delle forniture oggetto della Convenzione è regolata:



- a) dalle clausole contenute nella presente Convenzione e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - c) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della *“Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”* prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.
3. Le clausole della presente Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.
4. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
- a) gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
 - b) custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
 - c) stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie).

Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria:



- a) emissione di Ordinativi di fornitura;
- b) ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- c) gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura.

Articolo 4

Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione e degli altri servizi occorrenti alle Aziende Sanitarie contraenti.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile per il Lotto 6, pari a Euro 20.378.971,80 IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.

Articolo 5

Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sito da parte delle Aziende Sanitarie, tramite proprio rappresentante.
2. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti digitalmente dal soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato ed inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.



Articolo 6

Modalità di conclusione degli Ordinatori di fornitura

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinatori di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie.
2. Gli Ordinatori di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement di cui al Sito gestito dalla Regione Lazio. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinatori di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo.
3. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende Sanitarie, attraverso il Sito, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.
4. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire il servizio con le modalità di seguito stabilite e comunque descritte nel Capitolato tecnico e relativi allegati e nell'Offerta Tecnica del Fornitore nell'ambito territoriale delle Aziende Sanitarie.

Articolo 7

Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, la presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere prorogata, su comunicazione scritta della Regione Lazio, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata, l'importo massimo spendibile non sia stato esaurito, fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata della Convenzione o della sua proroga, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione per emettere Ordinatori di fornitura.
5. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Aziende Sanitarie mediante gli Ordinatori di fornitura avranno per tutte le Aziende Sanitarie una durata pari a 60 (sessanta) mesi a decorrere dall'emissione dell'Ordinativo di fornitura.



Articolo 8

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'Azienda Sanitaria Contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Regione, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.
3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a



qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, o, comunque, della Regione Lazio, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura.
9. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie.
10. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) manlevare e tenere indenne la Regione nonché le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - d) eseguire tutti i servizi richiesti secondo le modalità concordate con le Aziende Sanitarie Contraenti, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico;



- e) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - g) su richiesta scritta dalla Regione Lazio o delle singole Aziende Sanitarie Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.
2. Il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un indirizzo e-mail e PEC, attivo per tutto l'anno h/24 per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l'inoltro di reclami

Articolo 10

Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Aziende Sanitarie, il Fornitore si obbliga a erogare i servizi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica del Fornitore.
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.



5. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto di ogni altro prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 11

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Articolo 12

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente per l'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base dei prezzi indicati nell'Offerta economica secondo le modalità di seguito specificate:
 - servizio di pulizia e sanificazione e altri servizi previsti: canone mese: 336.266,98 € Iva esclusa;
 - servizio di disinfestazione e derattizzazione: canone mese: 3.382,55 € Iva esclusa;
 - interventi straordinari/presidi: costo/h calcolato sulla base dello sconto offerto applicato alla maggiorazione del 25% del costo della manodopera (tabelle ministeriali riferite al CCNL multiservizi e pulizie) pari al 90%

come da schema di offerta economica di seguito riportato:



**REGIONE
LAZIO**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata
all'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione
occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio –
Convenzione Lotto 6 - Policlinico Tor Vergata

SERVIZI PULIZIA per Codice rischio	Mq	Prezzo unitario mese €/mq (iva esclusa) - in cifre -	Prezzo unitario mese €/mq (iva esclusa) - in lettere -	Canone mese (€ iva esclusa) (= Pu x Mq) - in cifre -	Canone mese (€ iva esclusa) (= Pu x Mq) - in lettere -	(A) Valore totale offerto per durata appalto (60 mesi) (€ iva esclusa) (= Costo tot. mese x 60 mesi) - in cifre -
ROSSO	8.388,00	10,24	diecivirgolaventiquattro	85.893,12	ottantacinquemilactocentonovantatre/12	5.153.587,20
ARANCIONE	26.206,00	5,43	cinquevirgolaquarantatre	142.298,58	centoquarantaduemiladuecentonovantotto/58	8.537.914,80
GIALLO	11.916,00	3,12	trevirgoladodici	37.177,92	trentasettemilacentosettantasette/92	2.230.675,20
VERDE	35.381,00	1,96	unovirgolavantasei	69.346,76	sessantannovemilatrecentoquarantasei/76	4.160.805,60
BIANCO	15.506,00	0,10	zerovirgoladieri	1.550,60	millecinquacentocinquanta/60	93.036,00
VALORE OFFERTO (A)						20.176.018,80
Valore a base d'asta (€ iva escl)						24.630.371,56

SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	Canone mese € iva escl - in cifre -	Canone mese € iva escl - in lettere -	(B) Valore offerto per 60 mesi (in cifre) = Canone mese x 60
	3.382,55	tremilatrecentottantadue/55	202.953,00
	Valore a base d'asta per 60 mesi € iva escl		246.303,72

Costi relativi alla sicurezza afferente all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa (ai sensi dell'articolo 95, comma 10, d.lgs. 50/2016), pari a €	132.000,00
--	------------

Costo totale della manodopera (per 60 mesi) €	19.091.672,79
--	----------------------

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura di tutti i prodotti e servizi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti.
4. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo quanto previsto dal successivo comma. Il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.
7. A partire dal secondo anno di contratto, il Fornitore potrà richiedere l'adeguamento dei prezzi in base a maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei nuovi CCNL e accordi integrativi sottoscritte



dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

8. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dalle Aziende Sanitarie contraenti.

Articolo 13

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017 "*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015*" e da considerarsi parte integrante della presente Convenzione. Le parti contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Aziende Sanitarie contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
3. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda Sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.



4. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. La remunerazione per tutti i servizi di pulizia oggetto della presente iniziativa di avverrà sulla base dei prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in Euro, al netto dell'IVA, moltiplicati per le quantità relative a ciascun servizio, nelle modalità indicate al precedente art. 13.

Articolo 14

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati sono i seguenti:
 - UNICREDIT SPA, IBAN: IT 53 T 02008 34930 000005583405;
 - CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA, IBAN: IT 59 P 08304 01846 000046351152;
 - CASSA RURALE ALTA VALSUGANA, IBAN: IT 92 D 08178 35220 000000007485.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, l. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della l. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria stessa.



7. L'Azienda Sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all'articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Azienda Sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L 136/2010.

Articolo 15 Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16 Penali



1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o all'Azienda Sanitaria ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le seguenti penali:
 - a. non conformità rilevate circa lo stato di pulizia degli ambienti interni/esterni, penale pari a 500 € per ciascuna contestazione di non conformità rispetto al sistema di controllo;
 - b. ritardo, in caso di chiamata a ripristino per prestazioni non conformi, (oltre le 4 ore dalla contestazione se prestazioni continuative, oltre le 48 ore se prestazioni periodiche), penalità pari a 1000 € per ciascuna contestazione;
 - c. inosservanza delle frequenze e delle modalità delle pulizie continuative (compresi i protocolli sanitari interni all'Azienda Sanitaria), penale pari a 500 € per ciascuna contestazione;
 - d. inosservanza delle frequenze e delle modalità delle pulizie periodiche (compresi i protocolli sanitari interni all'Azienda Sanitaria), penale pari a 500 € per ciascuna contestazione;
 - e. inosservanza delle modalità di esecuzione e dei tempi, così come definiti nel capitolato o concordati con l'Azienda Sanitaria, degli interventi straordinari/a richiesta, penale pari a 1000€ per ciascuna contestazione;
 - f. non reperibilità dei referenti nelle fasce orarie prestabilite, penale pari a 1000 € per ciascuna contestazione;
 - g. mancato rispetto dei termini temporali prescritti per l'invio dell'elenco del personale, penale pari a € 500€ per ciascun giorno di ritardo;
 - h. mancata comunicazione, entro il termine fissato nel Capitolato tecnico, di trasferimenti, cessazioni o nuovi inserimenti del personale, penale pari a € 300,00 per ciascuna omissione;
 - i. mancato rispetto delle fasce orarie convenute con l'Azienda Sanitaria per le prestazioni, penale pari a 500 € per ciascuna contestazione;
 - j. uso di macchine e prodotti irregolari o non a norma di Capitolato tecnico, penale pari a 500 € per ciascuna contestazione di difformità;
 - k. impiego di personale del quale non risulti attestato di formazione, penale a 300 € per ciascun addetto;
 - l. comportamento non corretto da parte del personale impiegato, divisa non conforme o

el



igienicamente non consona all'ambiente dove si svolge il servizio, penale pari a 500 € per ciascuna contestazione;

- m. inefficienze e/o inosservanza delle corrette modalità di esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti assimilabili agli urbani e dei rifiuti speciali (laddove previsti), penale pari a 500 €, per ciascuna segnalazione inevasa;
 - n. inefficienze e/o inosservanza delle corrette modalità di gestione del servizio di distribuzione e rifornimento del materiale igienico sanitario, penale pari a 500 € per ciascuna segnalazione inevasa;
 - o. inefficienza e/o non conformità nell'erogazione del servizio di disinfestazione/derattizzazione rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, penale pari a 500 €, per ciascuna segnalazione inevasa;
 - p. mancato aggiornamento o malfunzionamento del sistema informativo, penale pari a 500 € per giornata;
 - q. mancato rispetto dei tempi di produzione del report relativo alla conformità dei prodotti impiegati ai criteri ambientali minimi, penale pari a 250 € per ciascun giorno di ritardo.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o dall'Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Lazio o dell'Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
 3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione Lazio e singola Azienda Sanitaria Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
 5. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi



aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.

6. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la Regione Lazio potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o le Aziende Sanitarie Contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 17

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha costituito a favore della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di



Fornitura ricevuti.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16 "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Aziende Sanitarie contraenti comunicano alla Regione Lazio, di norma semestralmente, l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione Lazio.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente la Convenzione e l'Ordinativo di fornitura.

Articolo 18

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.



2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Lazio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 19

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia



reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale e prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti di Regione Lazio, sia delle Aziende Sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c.

4. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 20

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;



- d) nei casi previsti dall'articolo 14 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - e) nei casi di cui all'articolo 15 "Trasparenza";
 - f) nel caso di cui all'articolo 16, comma 8, "Penali";
 - g) nei casi di cui all'articolo 18 "Riservatezza";
 - h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo 19 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - i) nei casi di cui all'articolo 22 "Subappalto";
 - j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 23 "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";
 - k) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo 24 "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - l) in caso di cancellazione dell'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui alla L.82/1994 e al suo Regolamento di attuazione D.M.274/1997.
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - b) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della Regione Lazio al risarcimento dell'ulteriore danno.

7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest'ultima o le Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.
8. Le Parti prendono atto che l'aggiudicazione della gara è stata impugnata e che la richiesta cautelare non è stata accolta. Le Parti riconoscono che qualora per effetto di sentenze di merito del TAR o del Consiglio di Stato l'aggiudicazione sia annullata, la Regione avrà diritto di risolvere la Convenzione e le Aziende Sanitarie di risolvere gli ordinativi di fornitura al fine di garantire una tutela in forma specifica per il ricorrente. In tal caso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Le Parti prendono atto che, in ragione di quanto sopra, nelle more della definizione del contenzioso giudiziario, il Fornitore potrà in essere gli investimenti nella sola misura in cui gli stessi siano necessari per la corretta esecuzione del servizio.

Articolo 21

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del d.lgs. 50 del 2016, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione e/o dai singoli Ordinativi di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,

custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- b) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.

3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
8. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al



Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 6 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 22

Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 23

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del d.lgs 50/2016 e s.m.i..
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 24

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione Lazio e delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il

Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio e/o Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 25

Responsabile della fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nell'Ing. SIGHEL FABRIZIO il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare a ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico 348/4416806, indirizzo PEC direzione(at)pec.pulinet.it; e-mail: fabrizio.sighel(at)pulinet.it".
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché all'Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 26

Proprietà delle attrezzature

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la proprietà delle attrezzature e di tutti i materiali necessari a svolgere le prestazioni resta in capo al Fornitore che rimane unico responsabile della custodia.
2. Al termine del contratto l'Azienda Sanitaria Contraente acquisirà la proprietà delle sole attrezzature eventualmente individuate nella Relazione Tecnica, da cui risulti la permanenza nella disponibilità dell'Azienda stessa.

Articolo 27

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi



preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.

2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss. del d.lgs. 196/2003.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione Lazio risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 d.lgs. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003;
 - nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative



- necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - nel trasmettere alla Regione Lazio, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e ss. del d.lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal d.lgs. 196/2003;
 - nel fornire altresì alla Regione Lazio tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - nel consentire alla Regione Lazio, in quanto titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 28

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, per bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 29

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs. 50/2016



e s.m.i..

Articolo 30

Clausola sociale

1. Nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo Quadro stipulato in data 28/12/2016 tra la Regione Lazio, CGIL CISL UIL del Lazio e FEDERLAZIO, avente ad oggetto “Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici inerenti lavori, forniture e servizi. Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità”, è volontà della Regione Lazio tutelare e salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, conformemente all’orientamento della giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di “clausole sociali” oltreché alla legislazione Regionale. A tal fine, le imprese concorrenti, in conformità a quanto compilato in sede di gara Modello 1.2 si impegnano a presentarsi, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione, presso l’Associazione territoriale cui avranno conferito mandato o, in assenza, presso la Direzione del Lavoro competente, per un esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali sopra menzionate, finalizzato all’armonizzazione delle esigenze tecnico-organizzative dell’appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, delle condizioni contrattuali in essere delle risorse già utilizzate nello svolgimento dei servizi oggetto di gara.
2. Il Fornitore inoltre si impegna ad applicare i contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del Dlgs 15 giugno 2015 n. 81.

Articolo 31

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Lazio è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente. è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede il Committente.

Articolo 32

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole



**REGIONE
LAZIO**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata
all'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione
occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio –
Convenzione Lotto 6 - Policlinico Tor Vergata

della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

_____, li _____

La Direzione Regionale Centrale Acquisti*

Il Fornitore*

* Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

SABBADINI ANDREA
2021.03.24 14:59:40
CN=SABBADINI ANDREA
O=IT
2.5.4.4=SABBADINI
2.5.4.4=ANDREA
RSA/2048 bits

Firmato digitalmente da: FRANCESCA SIGHEL
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital
identity, not usable to require other SPID digital identity
Luogo: Baselga di Pinè
Data: 26/03/2021 18:48:16



Articolo 33

Accettazione espressa clausole contrattuali

La sottoscritta **SIGHEL FRANCESCA**, in qualità di **AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE** dell' **Impresa PULINET SERVIZI SRL**, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 11 (Verifica e controllo quali/quantitativo), Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 15 (Trasparenza), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 20 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 26 (Proprietà delle attrezzature), Articolo 27 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Clausola Sociale), Articolo 31 (Foro competente), Articolo 32 (Clausola finale).

_____, li _____

Firmato digitalmente da: FRANCESCA SIGHEL
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Luogo: Baselga di Pinè
Data: 26/03/2021 18:49:25

Il Fornitore*

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

SERVIZI PULIZIA per Codice rischio	Mq	Prezzo unitario mese €/mq (iva esclusa) - in cifre -	Prezzo unitario mese €/mq (iva esclusa) - in lettere -	Canone mese (€ iva esclusa) (= Pu x Mq) - in cifre -	Canone mese (€ iva esclusa) (= Pu x Mq) - in lettere -	(A) Valore totale offerto per durata appalto (60 mesi) (€ iva esclusa) (= Costo tot. mese x 60 mesi) - in cifre -
ROSSO	8.388,00	10,24	diecivirgolaventiquattro	85.893,12	ottantacinquemilaottocentonovantatre/12	5.153.587,20
ARANCIONE	26.206,00	5,43	cinquevirgolaquarantatre	142.298,58	centoquarantaduemiladuecentonovantotto/58	8.537.914,80
GIALLO	11.916,00	3,12	trevirgoladodici	37.177,92	trentasettemilacentosettantasette/92	2.230.675,20
VERDE	35.381,00	1,96	unovirgolanoventasei	69.346,76	sessantanovemilatrecentoquarantasei/76	4.160.805,60
BIANCO	15.506,00	0,10	zerovirgoladieci	1.550,60	millecinquecentocinquanta/60	93.036,00
VALORE OFFERTO (A)						20.176.018,80
Valore a base d'asta (€ iva escl)						24.630.371,56

SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	Canone mese € iva escl - in cifre -	Canone mese € iva escl - in lettere -	(B) Valore offerto per 60 mesi (in cifre) = Canone mese x 60 mesi
	3.382,55	tremilatrecentottantadue/55 Valore a base d'asta per 60 mesi € iva escl	202.953,00

Costi relativi alla sicurezza offerte all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa
(ai sensi dell'articolo 95, comma 10, d. lgs. 50/2016), pari a €

132.000,00

Costo totale della manodopera (per 60 mesi) €

19.091.672,79

INTERVENTI STRAORDINARI

Sconto offerto sulla
maggiorazione del 25% della
manodopera

90,00%

ALLEGATO 2)

e

ALLEGATO 3)



AREA FUNZIONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI
UOC DIREZIONE INFERMIERISTICA – UOS PERCORSI DI RIABILITAZIONE
UNIT COMFORT OSPEDALIERO E LOGISTICA SANITARIA
UOSD DIREZIONE TECNICA

Prot. Int. N. 618/2021
DEL 17.06.2021

RUP Servizio Pulizie e Sanificazione
Dott.ssa Carla Cianciullo

OGGETTO: proroga tecnica Servizio Pulizia e Sanificazione e conseguente posticipo dell'avvio del nuovo appalto

In considerazione della scadenza della proroga tecnica del servizio in oggetto al 30/06/2021 (DDG N. 240) e tenuto conto delle tempistiche necessarie all'avvio del nuovo servizio presso il PTV, lo scrivente ritiene opportuno procrastinare ulteriormente i termini di proroga, per le motivazioni di seguito dettagliate.

A seguito del mutato quadro epidemiologico dell'Emergenza Sanitaria, con la conseguente riduzione di casi COVID-19, il Policlinico sta mettendo in atto una serie di processi organizzativi, atti alla progressiva rimodulazione delle aree sanitarie, propedeutica alla riconversione in aree No Covid. Tale rimodulazione implica una capillare pianificazione delle attività di sanificazione che stanno interessando l'intero ospedale e che, presumibilmente, si protrarranno per l'intero periodo estivo. Altra determinante da considerare, sono i lavori impiantistici che stanno interessando tutte le aree ambulatoriali ed alcune degenze, al termine dei quali la sinergia organizzativa tra il personale del PTV e il personale addetto alle pulizie, dovrà essere fondamentale per garantire buoni livelli di efficacia ed efficienza nell'espletamento delle attività di sanificazione, propedeutiche al riavvio delle attività sanitarie.

Il periodo previsto per l'avvio del nuovo appalto coincide infatti con il piano ferie estive, previsto dal CCNL per tutto il personale del comparto che, soprattutto in fase di avvio del nuovo servizio, funge da anello di congiunzione tra il PTV e la ditta appaltante.

Per quanto sopra rappresentato, si chiede la proroga tecnica del Servizio di Pulizie e Sanificazione in favore dell'attuale esecutore RTI Team Service e il contestuale posticipo dell'avvio del nuovo Servizio, individuato da aggiudicazione di gara comunitaria centralizzata, almeno al 15 settembre.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Dott. Alessandro Sili



Regione Lazio



Fondazione Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford, 81 – 00133 Roma
www.ptvonline.it

0620900164 – fax 0620900179
dips@ptvonline.it
comfort.ospedaliero@ptvonline.it

PTV PROTOCOLLO INTERNO 0000618/2021 con data: 17/06/2021 10:14:21

AU. 4

Carla Ciancullo

Da: Alessandro Sili <alessandro.sili@ptvonline.it>

Inviato: 06 luglio 2021 14:15

A: Carla Ciancullo <carla.ciancullo@ptvonline.it>;

Oggetto: R: Individuazione componenti Commissione di gara - Fornitura in service di apparecchi rilevazione temperatura corporea e relativi consumabili

Ad integrazione della nota del 17/06/2021, prot. int. N. 618/2021 si comunica che, come noto, di concerto con la UOC Acquisizioni, sono state avviate le attività necessarie a definire in modo puntuale la suddivisione dei metri quadri della superficie del PTV in aree colore - come previsto dalla documentazione della nuova gara - in considerazione delle modifiche intervenute dalla data di invio dei fabbisogni alla Regione Lazio (2017) alla data odierna, al fine di emettere il corretto Ordinativo di Fornitura valido quale contratto, con avvio del servizio a partire dal 15 settembre 2021.

Si richiede, pertanto, di recepire l'esito della gara regionale come da documentazione di aggiudicazione, al fine di consentire al nuovo aggiudicatario di avviare le attività di subentro tenendo conto anche della clausola sociale ricompresa nella procedura regionale, e rimandare a successivo atto eventuali aggiornamenti/integrazioni relative a servizi di seguito elencati, non ricompresi nell'offerta tecnica ed economica oggetto di aggiudicazione:

- Pulizia Centro vaccinale "La vela" → mq 1200 con frequenza 3 volte al giorno (servizio temporaneo fino a cessazione attività vaccinale)
- Pulizia drive-in tamponi → mq 400 con frequenza 1 volta al giorno (servizio temporaneo fino a cessazione effettuazione tamponi)
- Pulizia cella grandi catastrofi → mq 20 frequenza ogni 15 gg
- Pulizia magazzino liquidi infiammabili → mq 20 frequenza ogni 30 gg

Cordiali saluti

Grazie, Alessandro Sili

Alessandro Sili, RN, PhD
Dirigente Professioni Sanitarie
Area Funzionale Professioni Sanitarie e Sociali
UOC Direzione Infermieristica
Policlinico Tor Vergata, V.le Oxford 81 - 00133 Roma
Tel. 0620900164 - 0620908186
Cell. 3493444773

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UOC AFFARI GENERALI

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 09/07/2021 la deliberazione n. 581 del 07/07/2021 in formato *pdf* conforme all'originale agli atti d'ufficio, è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del PTV www.ptvonline.it ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi. E' resa inoltre disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori dei conti.

DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI
"PROTOCOLLO, GESTIONE DELIBERAZIONI E ORGANI COLLEGIALI"
(Dr. Francesco Cosi)

Visto, l'incaricato della pubblicazione



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine e di n. ____ allegati ed è conforme all'originale conservato agli atti dell'Ufficio.

Roma, _____

DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI
"PROTOCOLLO, GESTIONE DELIBERAZIONI E ORGANI COLLEGIALI"
(Dr. Francesco Cosi)